

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
-

Il/La Sottoscritto/a Giuliano Michele Carmine

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

REALIZZAZIONE DEL PARCO EOLICO "SAN PAOLO" COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE – COD. 3905 del 23 Gennaio 2018

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)*
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro

TESTO DELL' OSSERVAZIONE: "L'insediamento produttivo in oggetto sarà realizzato in agro del Comune di San Paolo di Civitate (FG) e risulterà situato a Nord del centro abitato, ad un'altitudine compresa tra gli 80 e 150 mt. s.l.m., in località "Marana della Difensola" (Documento R01 – pag. 5).

Questa località è già da tempo oggetto di attenzione e di vincolo archeologico. Le prime scoperte risalgono, infatti, al 1952/53 quanto fu scoperta "la tomba degli ori". Successivamente, negli anni settanta sono stati ampliati gli scavi, è stata eseguita su tutto la zona, un'aerofotogrammetria dall'Università di Bologna che ha rilevato la presenza di numerosi insediamenti. Recenti scavi effettuati nel 2011 hanno portato alla luce una ben conservata "tomba dei capitelli ionici". E successivi scavi più recenti continuano a far emergere una quantità di tombe a fossa tale da far supporre nella zona la presenza di un'estesa necropoli come risulta dagli ultimi studi della Dr.ssa Giovanna Pacilio e dal Ricercatore A. C. Montanaro, pubblicati sulla rivista di Archeologia TARAS che si allega. Riporto inoltre un frammento estratto dal libro "Teaenum Apulum" le iscrizioni e la storia del municipio" di Angelo Russi pubblicato nel 1976 che scrive: **" Nelle località Maria SS d'Altomare, Marana della Difensola e Faugno Nuovo è reperibile in superficie materiale archeologico d'età romana forse da riferire a ville suburbane o a costruzioni del genere. Un po' più a Nord, 7/800 metri ad est delle mura di Civitate, è posta la Masseria Difensola nei cui dintorni il terreno è cosparso di materiale d'età preistorica, preromana e romana".** Considerato che per l'impianto di prossima entrata in esercizio in territorio di Apricena in località Scivolaturo le cui Sotto Stazione Utente e la nuova Stazione di Smistamento, la Regione Puglia ha emesso tutta una serie di prescrizioni da osservare in ottemperanza a quanto gli Enti preposti hanno espresso circa l'emissione di parere positivo al progetto. Tra questi particolarmente vincolanti sembrano le prescrizioni espresse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2658 del 11/04/2017, il quale, considerato il contesto paesaggistico di riferimento nonché gli aspetti relativi alla conformità con le norme del PPTR e l'analisi del bacino di interferenza da punti ed aree sensibili come scaturita dall'istruttoria effettuata in sede di Valutazione Impatto Ambientale provinciale, esaminata altresì la Carta del rischio archeologico prodotta dalla ditta richiedente, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto oggetto di Autorizzazione Unica con l'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni autorizzative:

- si condivide prescritto dalla Provincia di Foggia, circa l'obbligo di non interferenza della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV, raccordata in entrata - uscita alla linea "Porto Cannone - San Severo", con l'area di rispetto del "Regio Tratturello Aquila - Foggia";
- tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
- considerato che le operazioni di scavo previste nel territorio comunale di San Paolo di Civitate risultano prossime all'area archeologica "Pezza della Chiesa", le suddette operazioni dovranno essere realizzate con uno scotricciamento superficiale che, di volta in volta, non superi i 20 cm. di profondità. Ciò al fine di avere una maggiore visibilità e lettura della stratigrafia del terreno;
- qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
- si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli.

Visto che l'area in cui insiste l'impianto della Renvico Srl, investe in pieno la località Marana della Difensola ed è pertanto ben più prossima all'area che il vigente PRG comunale considera sottoposta a vincolo archeologico. Considerato anche che un ulteriore impianto è stato recentemente autorizzato dalla Regione in territorio del comune di Poggio Imperiale anch'esso gravitante in zona (vedi determina allegata).

Chiedo, pertanto, che l'impianto in oggetto sia sospeso poiché localizzato in territorio non consono alla realizzazione dello stesso.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Copia della rivista di Archeologia TARAS 2013-2014

Allegato 4 – Determina Regionale

<https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/gfmaplet/?token=NULLNULLNULLNULL>

<http://www.archeologiadigitale.it/attidaunia/pdf/15-gravina1.pdf>

<http://emeroteca.provincia.brindisi.it/Archivio%20Storico%20Pugliese/1989/Articoli/DaTeanumApulum.pdf>

http://territorio.provincia.foggia.it/sites/default/files/Tavola_B2_07.pdf

https://dokupdf.com/download/ac-montanaro-g-pacilio-nuovi-rinvenimenti-nella-necropoli-di-tiati-teanum-apulum-i-risultati-della-campagna-di-scavo-del-2012-in-taras-xxxiii-xxxiv-2013-2014-2014-pp-73-124-_5a019b71d64ab2b9bd59ae68_pdf

Segrate 09/03/2017

Il dichiarante

Giuliano Michele Carmine

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 maggio 2017, n. 53

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2 MW, sita nel Comune di Apricena (Fg) località "Scivolaturo";
- di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
- di una nuova Stazione di Smistamento a 150 raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017.

Società: Lucky Wind 4 S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420, P. IVA e C.F. 02718760545, con nota prot. n. 3560 del 01/04/2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **30 MW**, costituito da **15 aerogeneratori** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Apricena** (FG) - località "Scivolaturo"; e contestualmente trasmetteva copia dell'avvenuto deposito, in data 28/03/2008, della documentazione inerente l'attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it dell'intero progetto;
- successivamente la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 40061 del 22/06/2011 portava a conoscenza dello scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 21/06/2011 decideva di assoggettare a V.I.A. l'impianto in oggetto;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 2283 del 13/03/2012 richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it; cui la Società rispondeva con nota pec del 11/04/2012 (prot. n. 3498 del 12/04/2012);
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 38347 del 23/05/2012 comunicava, alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energie rinnovabili e Reti), che con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (acquisita al prot. n. 40171 del 25/05/2012), a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW;

- pertanto con nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003; invitando la Società a voler aggiornare la documentazione progettuale depositata alla D.D. 1557 del 14/05/2012 ovvero D.D. 1644 del 21/05/2012, e a trasmettere il progetto delle opere elettriche benestariato dal Gestore di Rete;
- con riferimento alla soluzione di connessione, la società Lucky Wind 4 S.r.l. con propria dichiarazione, del 10/04/2012, allegata alla documentazione integrativa depositata sul portale www.sistema.puglia.it, portava a conoscenza della scrivente Sezione di non essere nelle condizioni di poter produrre il benessere tecnico di Terna S.p.A. sulle opere elettriche di connessione a causa dello svolgimento di Tavoli Tecnici di coordinamento relativi agli interventi da realizzare sulla RTN che prevedono una connessione di tipo complesso come descritta nell'oggetto del presente Verbale della Conferenza;
- pertanto la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1634 del 22/02/2013 comunicava alla Società Istante che pur avendo provveduto a comunicare il formale avvio del procedimento, con la nota prot. n. 11516 del 07/12/2012, aveva subordinato la successiva convocazione della Conferenza di Servizi all'ottenimento del benessere tecnico rilasciato dal Gestore di Rete, in quanto la documentazione richiesta con la summenzionata nota e considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità sia ai sensi delle "Linee Guida nazionali" - D.M. 10/09/2010 che della D:G.R. 3029/2010;
- successivamente, stante il permanere delle condizioni in precedenza descritte relativamente la soluzione di connessione complessa, con nota prot. n. 6480 del 31/07/2013, provvedeva comunque a convocare la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **05 settembre 2013**, ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.; portando a conoscenza degli Enti interessati che la documentazione progettuale inerente la S.T.M.G. di tipo complesso rilasciata dalla società Terna S.p.A. in data 23/12/2005 (cod. Id. 05028890), e accettata dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 03/04/2006, non aveva ancora ricevuto il benessere tecnico, sebbene la Società Proponente avesse sollecitato Terna S.p.A. al rilascio del progetto delle opere di connessione alla RTN benestariato;
- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso di suddetta riunione la Società proponente, con modulo parere, dichiarava di aver concluso il tavolo tecnico aperto con l'ente gestore della rete, ovvero Terna S.p.A., e di aver provveduto al deposito del progetto delle opere elettriche definitivo per il rilascio dell'apposito benessere; che in merito alle opere di connessione prevedono ora "*... unicamente in collegamento in antenna con una nuova Stazione di Smistamento 150 kV collegata in entra - esce sulla linea 150 kV San Severo - Portocannone ...*". Il verbale della succitata riunione era trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 7313 del 16/09/2013;
- con nota pec del 09/09/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013), l'Istante trasmetteva nota prot. n. 20480 del 13/03/2013 con cui la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, sentito il Comitato Provinciale per la V.I.A., esprimeva il proprio benessere alla sostituzione del modello di aerogeneratore, passando dal modello VESTAS V-80 di potenza pari 2 MW avente altezza complessiva 120 m, al modello VESTAS W-100 avente medesima potenza e medesima altezza complessiva;
- con successiva nota pec del 02/12/2013 (acquisita al prot. n. 9616 del 03/12/2013), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione, copia della richiesta rivolta ai comuni di Apricena e San Paolo di Civitate di voler dare seguito a quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia (già Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio) con nota prot. n. 8378 del 01/07/2011 acquisita agli atti del procedimento nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 05/09/2013 succitata;
- infine, con ulteriore nota pec del 09/01/2014, il Proponente informava la Sezione precedente, e la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio), di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa utile al rilascio del parere di competenza; analogamente con nota pec del 05/02/2014 (acquisita al prot. n. 917 del 06/02/2014) comunicava di aver depositato la documentazione

richiesta dall'ARPA Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 46020 del 12/08/2013 (acquisita al prot. n. 6831 del 30/08/2013);

- pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3196 del 27/05/2014), alla luce degli ulteriori assestamenti progettuali adottati dall'Istante al fine di adeguare il progettato impianto alle prescrizioni/previsioni espresse dagli Enti nel corso della precedente seduta, convocava la **seconda riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **15 luglio 2014**; contestualmente invitava l'Istante a voler provvedere ad ulteriormente aggiornare la documentazione tecnica depositata sul portale www.sistema.puglia.it, cui provvedeva con la nota pec del 07/07/2014 (acquisita al prot. n. 14/07/2014);
- nel corso della suddetta seduta, perveniva la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 (acquisita al prot. n. 4192 del 15/07/2014) con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (ex Servizio Assetto del Territorio), comunicava la prossima adozione del "... *provvedimento con parere non favorevole* ..." di compatibilità paesaggistica reso in forma di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/1990 e s.m.i.;
- la Sezione precedente, quindi, provvedeva ad aggiornare la seduta con la richiesta da parte del Proponente di sospendere la decisione in merito all'esito del procedimento al fine di poter contro dedurre al preavviso di diniego al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio con la succitata nota prot. n. 9452 del 14/07/2014;
- successivamente, quindi, l'Istante con nota pec del 25/07/2014 (acquisita al prot. n. 4530 del 29/07/2014) trasmetteva proprie osservazioni al succitato preavviso di diniego, espresso con la nota prot. n. 9452 del 14/07/2014 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che però non producevano un mutamento nell'esito del procedimento volto al rilascio del parere di competenza della Sezione su menzionata; infatti la stessa con nota prot. 556 del 19/01/2015 (acquisita al prot. n. 228 del 20/01/2015) comunicava che l'impianto in progetto era in contrasto con gli indirizzi di tutela delle N.T.A. del PUTT/P;
- la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 06/02/2015 (acquisita al prot. n. 535 del 09/02/2015) confermava la richiesta, già fatta nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 15/04/2014, di sospensione del procedimento ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. atteso il contestuale deposito di un ricorso avverso il parere espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica presso il TAR Puglia - Sezione di Bari in data 06/03/2015;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, tenuto conto della richiesta di sospensione del procedimento effettuato dal Proponente con la nota prot. 535 del 09/02/2015, con nota prot. n. 1798 del 16/04/2015 disponeva, nel precipuo interesse della società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, la **sospensione del procedimento amministrativo** ex art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., in attesa dell'esito del contenzioso in atto avverso i provvedimenti della Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- successivamente, la Regione Puglia con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015 approvava il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conseguenza di ciò la Società istante con nota pec del 26/07/2016 (acquisita al prot. n. 2728 del 26/07/2016) trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione, chiedeva alla competente sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla luce della sopravvenuta approvazione del PPTR, di procedere ad una revisione del precedente parere di compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi della previgente normativa paesaggistica regionale;
- la competente Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, in riscontro alla richiesta effettuata dall'Istante sopra esposta, con nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 (acquisita al prot. n. 3808 del 19/10/2016) comunicava che stante la modifica normativa apportata all'art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che "... *per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR* ..." sono in capo alla provincia di Foggia;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4479 del 06/12/2016, provvedeva a trasmettere, la summenzionata nota prot. n. 9278 del 18/10/2016 della Sezione Tutela e Va-

lorizzazione del Paesaggio, alla Provincia di Foggia invitandola a volersi esprimere con cortese sollecitudine in merito agli aspetti di compatibilità paesaggistica del progetto come descritto negli elaborati progettuali disponibili sul portale telematico www.sistema.puglia.it;

- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...";
- il Proponente, riscontrava la succitata nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 della Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con nota pec del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 864 del 13/03/2017) chiedendo alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di provvedere al riavvio del procedimento e alla convocazione di una nuova seduta della Conferenza di Servizi;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, con nota prot. n. 977 del 22/03/2017 convocava la **terza riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **11/04/2017**; e contestualmente invitava il Proponente a voler ulteriormente aggiornare tutta la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.puglia.it con particolare riferimento al progetto definitivo dell'iniziativa, avendo riguardo delle integrazioni richieste dai vari Enti intervenuti nel procedimento autorizzativo nonché al piano particellare di esproprio necessario al fine di attivare la relativa procedura di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; cui la Società istante provvedeva con nota pec del 23/03/2017 (acquisita al prot. n. 1034 del 24/03/2017).

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 3509 del 03/04/2017, con cui, facendo seguito a quanto indicato nel DPCM 171/2014 di riorganizzazione di questa Amministrazione, con riferimento alla conferenza di servizio di cui all'oggetto si comunica che il parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 2658 del 11/04/2017, considerato il contesto paesaggistico di riferimento nonché gli aspetti relativi alla conformità con le norme del PPTR e l'analisi del bacino di interferenza da punti ed aree sensibili come scaturita dall'istruttoria effettuata in sede di Valutazione Impatto Ambientale provinciale, esaminata altresì la Carta del rischio archeologico prodotta dalla ditta richiedente, si ritiene di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto oggetto di Autorizzazione Unica con l'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni autorizzative:
 - si condivide prescritto dalla Provincia di Foggia, circa l'obbligo di non interferenza della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV, raccordata in entrata - uscita alla linea "Porto Cannone - San Severo", con l'area di rispetto del "Regio Tratturello Aquila - Foggia";
 - tutti i lavori che comportano movimenti di terra dovranno essere eseguiti sin dalle prime fasi, con il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
 - considerato che le operazioni di scavo previste nel territorio comunale di San Paolo di Civitate risultano prossime all'area archeologica "Pezza della Chiesa", le suddette operazioni dovranno essere realizzate con uno scotciamento superficiale che, di volta in volta, non superi i 20 cm. di profondità. Ciò al fine di avere una maggiore visibilità e lettura della stratigrafia del terreno;
 - qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
 - si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere elettriche di connessione.

Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017 si rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all'attenzione della Società che assumerà l'onere di costruire la suddetta Stazione di Smistamento.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 76194 del 04/05/2017, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre la documentazione elencata al Fac - simile dell'istanza per la richiesta di nulla osta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 1676 del 11/02/2014 (acquisita al prot. n. 1141 del 17/02/2014) l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 12 MW, costituito da n. 6 aerogeneratori nel comune di Apricena - località "Scivolaturo" - cavidotto MT 20 kV in cavo interrato di collegamento alla S.S.E. 20/150 kV nel comune di San Paolo di Civitate (FG) per la connessione alla Stazione di Smistamento 150 kV di Terna (solo per la parte MT dell'impianto).

RILEVATO che:

con ulteriore nota prot. n. 2744 del 10/03/2014 (acquisita al prot. n. 2176 del 31/03/2014), sempre l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta alla costruzione ed esercizio della S.S.E. utente di trasformazione MT/150 kV e linea a 150 kV in cavo interrato di collegamento in antenna alla nuova Stazione di Smistamento Terna raccordata in entra - esci alla linea 150 kV "C.P. San Severo - C.P. Porto Cannone" per il collegamento dell'impianto eolico da 12 MW di Apricena località "Scivolaturo".

CONSIDERATO ancora che:

i suddetti nulla osta provvisorio (prot. n. 1676 del 11/02/2014- per la parte MT dell'impianto) e il nulla osta definitivo (prot. n. 2744 del 10/03/2014) sono stati concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato

dalla società Lucky Wind 4 S.r.l. in data 29/01/2014 e registrati a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e dal D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003.

RILEVATO infine che:

la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017) trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; con cui "... *al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ...*".

Pertanto, considerato che la ulteriore riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto spettabile Ente e sopra menzionati. Si invita al società Lucky Wind 4 S.r.l. a voler comunque trasmettere all'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata gli elaborati progettuali aggiornati all'ultimo layout dell'impianto come depositati sul portale telematico www.sistema.puglia.it.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 01/08/2013 (acquisita al prot. n. 6723 del 28/08/2013) con cui trasmette la nota prot. n. 1429 del 04/04/2013, e comunica che, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente sembrerebbe che la Società istante non abbia tutt'ora provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013.

Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la suddetta verifica, dandone contestuale notizia alla scrivente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, ricordando che laddove dovessero emergere interferenze qualsiasi modifica apportata al progetto definitivo si configurerà quale modifica sostanziale per la quale la suddetta Società dovrà presentare istanza di variante.

- Ministero dell'Interno - Agenzia del Demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata, prot. n. 16954 del 11/07/2014, con cui comunicava che dalla lettura del piano particellare non si evincono identificativi catastali intestati al "Demanio dello Stato" e pertanto questo Ufficio non è competente nelle procedure autorizzative di cui all'oggetto;
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 3503 del 31/03/2017, con cui comunica che per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parco Tratturi, prot. n. 10890 del 14/07/2014, comunica che verificati gli elaborati tecnici prodotti dalla Società, si è rilevato che il cavidotto da realizzare non interessa aree di competenza del pubblico demanio armentizio, pertanto la scrivente non è tenuta a rilasciare alcuna autorizzazione e/o concessione in merito;
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio - Struttura Provinciale Riforma Fondiaria, prot. n. 10025 del 09/09/2016, con cui comunica che nessuno dei suoli richiamati nei piani particellari e nella documentazione esplicativa trasmessa,

rientra tra quelli attualmente nella disponibilità della Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Beni ex Riforma Fondiaria;

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 9278 del 18/10/2016, con cui comunica che stante la modifica normativa apportata all'art. 7 della L.R. 20/2009, con la L.R. 19/2015, relativamente alla definizione delle competenze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la suddetta competenza fosse trasferita, per le opere soggette a procedura di VIA, al medesimo Ente presso cui la procedura ambientale si era svolta; pertanto la Sezione concludeva che *"... per il progetto in oggetto la competenza per il riesame richiesto sulla compatibilità con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui alle NTA del PPTR ..."* sono in capo alla provincia di Foggia;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 32409 del 04/12/2014, con cui trasmette D.D. 908 del 03/11/2014 relativa al parere favorevole alla costruzione dell'impianto in progetto atteso che le modalità di attraversamento adottate per il superamento delle interferenze con i corsi d'acqua Marana della Difensola; Vallone Chiagna Mamma, Canale Basanese affluente del Torrente Candelaro soddisfano le condizioni di esercizio in sicurezza dei corsi d'acqua;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 8304 del 10/04/2017, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 0625 del 17/07/2014, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si riconferma il nulla osta e le condizioni già espresse con la nota prot. n. 12616 del 09/09/2013;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 4050 del 16/09/2014, comunica che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. 230 del 20/10/2009, ha definito mirure di salvaguardia. Con riferimento alle costruende Sottostazioni, si evidenzia che qualora siano previsti impianti per il trattamento di reflui e acque di prima pioggia, gli stessi devono essere realizzati in conformità della normativa vigente con particolare riferimento a quella Regionale (Regolamento Regionale n. 26/2011 e Regolamento Regionale n. 26/2013). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, nell'esecuzione dei lavori, dovranno essere adottate modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, prot. n. 24644 del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1662 del 15/05/2017) nota pervenuta successivamente alla nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei pareri favorevoli o sfavorevoli con prescrizioni acquisiti agli atti di questo procedimento concludeva positivamente i lavori della Conferenza di Servizi atta al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto, con cui conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 16340 del 09/07/2014 (acquisita al prot. n. 4170 del 015/07/2014);
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4776 del 10/04/2017, comunica che, limitatamente agli interventi assentiti dalla Provincia di Foggia nella seduta del Comitato VIA del 09/03/2017, si conferma il parere favorevole espresso nella citata nota prot. n. 8342 del 04/07/2014 con le medesime condizioni di seguito elencate:
 - gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;
 - nelle aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente avvero nelle aree tutelate ai sensi

degli artt. 6 e 10 delle NTA, la posa dei cavidotti (con riferimento anche ai punti di inizio/fine perforazione della TOC) venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno due centennale; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

- in corrispondenza delle intersezioni della viabilità di progetto con le aree allagabili individuate negli studi prodotti dal proponente, per la fase di cantiere vengano previste opere di attraversamento provvisoria che siano commisurate a eventi idraulici con tempi di ritorno ritenuti congrui dal progettista per garantire la sicurezza delle persone e delle cose durante i lavori e che siano rimosse alla chiusura dei cantieri ripristinando le morfologie preesistenti; ove per la fase di esercizio non siano individuabili percorsi alternativi che siano in sicurezza idraulica, sarà necessaria la realizzazione degli opportuni manufatti idrici che garantiscano una larghezza almeno pari all'impronta planimetrica della piena bicentenaria e un franco di almeno 1 m rispetto alla quota della stessa;
- per l'adeguamento del tratto stradale ricadente nelle p.l. 108-109-110 del fg. 15 del Comune di Apricena, vengano confermate le condizioni di sicurezza idraulica (estendendo gli studi già effettuati) ovvero lo stesso sia realizzato come opera provvisoria da rimuovere alla chiusura dei cantieri, ripristinando lo stato preesistente dei luoghi.

In relazione alle prescrizioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto la Società dovrà obbligatoriamente trasmettere, ad ultimazione dei lavori, all'Autorità di Bacino e ai Comuni competenti per territorio apposita asseverazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., del Direttore Lavori che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere rilasciato dall'Autorità di Bacino e sopra riportato.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 22182-32 del 10/04/2017, con cui rileva che nell'area di interesse già una forte pressione antropica dovuta alla presenza di aerogeneratori precedentemente installati che costituisce un ulteriore elemento detrattore alla usufruibilità panoramica e visiva dei paesaggi rurali, dovuta anche alla prossimità di alcuni aerogeneratori (T2, T4, T5 e T6) con siti di interesse storico culturale, evidenziati sul PPTR.

Dalla Cartografia regionale del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) approvato, si rileva altresì che l'area di intervento della proposta insediativa relativa a n.4 aerogeneratori, dei 6 proposti denominati, (T4, T5, T6 e T11), ricade in area qualificata come "Componenti Idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo idrogeologico" per la quale necessita acquisire parere di compatibilità paesaggistica presso la competente autorità regionale.

L'alternanza inoltre dei diversi insediamenti produttivi, qualora non venga rispettata una congrua area buffer (pari, secondo le Linee Guida ARPA Puglia, a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore), crea alterazione e parcellizzazione degli ambienti naturali causando la perdita e frammentazione degli habitat.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa all'insediamento produttivo in proposta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012 del Dirigente del Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A., ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. , il progetto proposto ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai

sensi dell'art. 16 comma 5 L.R. 11/2001.

Successivamente con nota prot. n. 40171 del 29/05/20112 (acquisita al prot. n. 5408 del 04/06/2012) ha comunicato che il Dirigente del Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 confermando il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW.

RILEVATO che:

la Provincia di Foggia con nota prot. n. 20480 del 12/03/2013 (acquisita al prot. n. 7189 del 10/09/2013) comunicava la presa d'atto della sostituzione dell'aerogeneratore modello VESTAS V-80 potenza elettrica pari a 2 MW avente altezza complessiva pari a 120 m, con l'aerogeneratore modello VESTAS V-100 avente medesima potenza e medesima altezza.

CONSIDERATO ancora che:

sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 76375 del 10/11/2014 (acquisita al prot. n. 6192 del 20/11/2014) a fronte della presa d'atto della sostituzione del modello di aerogeneratore, comunicava che in considerazione del fatto che *"... le variazioni apportate non costituiscono un intervento significativamente diverso da quello esaminato, si prende atto delle variazioni suddette e si ritiene non necessario rinnovare la Valutazione di Impatto Ambientale ..."*.

RILEVATO infine che:

con nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), il summenzionato Ente, trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all'entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ..."*.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o sfavorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Provincia di Foggia - Settore Ambiente, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 1557 del 14/05/2012, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001; determinazione dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012, rettifica ed integra la D.D. 1557 del 14/05/2012 nel seguente modo: *"... di esprimere per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Apricena Loc. Scivolaturo - richiesto dalla società proponente Lucky Wind 4 S.r.l. - potenza elettrica 30 MW, ad esclusione degli aerogeneratori 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, e 10..."*;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 14505 del 10/03/2017, con cui trasmetteva nuova espressione di parere paesaggistico, in seguito all'entrata in vigore del PPTR, rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 09/03/2017. In detta seduta il Comitato *"... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ... Si prescrive inoltre che la nuova Stazione di Smistamento a 150 kV raccordata in entra - esci alla linea «Porto Cannone - San Severo» che interessa l'area di rispetto di una componente culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come «Testimonianza della stratificazione insediativa», nello specifico «rete tratturi» denominato «Regio Tratturello Aquila - Foggia» non interferisca con l'area di rispetto del Tratturo ..."*.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la medesima Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21/07/2016 rilasciava parere favorevole di V.I.A. alla realizzazione dell'impianto nonché delle opere elettriche di connessione.

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 13/03/2017 rilasciava l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nonché delle opere connesse consistenti in:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Pertanto, preso atto che la costruzione delle opere inerenti la Stazione di Smistamento 150 kV da localizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate, sono state già assentite con la D.D. 15/2017, succitata, si rinvia la prescrizione inerente suddetta opera all'attenzione della Società che assumerà l'onere di costruire la suddetta Stazione di Smistamento.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 6788 del 11/04/2017, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo dell'istanza sono emerse interferenze degli interventi in progetto sia con la rete idrografica. sia con la rete di adduzione e distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore.

a) RETE IDROGRAFICA

Il cavidotto elettrico di connessione degli aerogeneratori dell'impianto in progetto attraversa lungo il suo tracciato, l'alveo di alcuni corsi d'acqua: Affluente sinistro Vallone Chiagne Mamma, Vallone Chiagne Mamma, Marana della Defensola.

Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene le sezioni schematiche degli attraversamenti. da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata; tale modalità di superamento degli alvei dei corsi d'acqua interessati non comporta inibizioni e/o pregiudizi all'attività di manutenzione espletata da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, la Società proponente dovrà formalizzare l'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propedeutico al rilascio all'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo degli attraversamenti, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento;
- individuazione dell'attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scalo originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezione trasversale degli alvei attraversati. in corrispondenza del tracciato previsto per il cavidotto, contenente il rilievo altimetrico dell'alveo, i limiti della proprietà demaniale, il profilo del cavidotto e lo posizione dei cippi segnalatori;

- documentazione fotografica dell' area;
- relazione tecnica descrittivo delle opere.

Si precisa che la distanza dei punti di inizio e termine della trivellazione non può essere inferiore a mt. 10,00 rispetto ai cigli attuali degli alvei e che la stessa distanza deve essere contemporaneamente rispettata anche nei confronti dei limiti della proprietà demaniale; si precisa infine che il franco netto tra tubazione di protezione del cavidotto e profilo trasversale dell'alveo non può essere inferiore a mt. 2,00.

b) RETE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Le opere in progetto comportano numerose interferenze con la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Comprensorio del Fortore, Distretto 10. La società proponente ha acquisito le planimetrie con la rappresentazione delle interferenze presso questo Consorzio. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt 1,50 per condotte fino a \varnothing 275 mm, mt 2,50 per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm e mt 4,50 per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm) e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse (mt. 3,00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a ml. 3,75 ($1,50/2 + 3,00$) per condotte fino a \varnothing 275 mm., a mt 4,25 ($2,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm e mt 5,25 ($4,50/2 + 3,00$) per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt 3,00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lotti delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a \varnothing 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

- Intersezioni cavidotto - condotte

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a \varnothing 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a \varnothing 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di ml. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) la profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata. ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi. a cura e spese della Società proponente in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati. anche se immerso in acqua. senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a ml. 2.00;

- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
 - 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
 - 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).
- Intersezioni strade di servizio condotte
- Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- 1) le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;
 - 2) la protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
 - 3) nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente lo sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.
- Sovrapposizioni
- Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.
- Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che lo società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso di quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto - a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica - ed alla estinzione di quelle non più necessarie.
- Piani particellari di esproprio e/o asservimento
- Nei piani particellari di esproprio e/o asservimento in corrispondenza di corsi d'acqua e condotte è necessario stralciare le aree già intestate e/o asservite al Demanio dello Stato Ramo Bonifiche (Statale e/o Regionale).

Il progetto depositato (confrontare Elaborato Grafico 39.05) contiene i disegni schematici degli attraversamenti, da realizzare mediante trivellazione orizzontale controllata, e dei parallelismi nonché delle opere di protezione delle condotte interessate da strade di servizio; le modalità di superamento delle interferenze di massima rispettano la regolamentazione prescritta da questo Consorzio che pertanto esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- per l'utilizzo delle aree demaniali, prima dell'inizio dei lavori, la società proponente dovrà formalizzare l'istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 n. 17; tale adempimento è propeedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla esecuzione dei lavori che interessano le proprietà demaniali;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere depositato il progetto esecutivo per il superamento delle interferenze, in uno alla istanza di cui al punto precedente; a tal riguardo si richiamano i contenuti tecnici minimi richiesti per ciascun attraversamento;

- individuazione dell'attraversamento su corografia IGM 1:25.000;
- planimetria catastale in scala originale, e dettaglio in scala adeguata, con l'esatta posizione dell'attraversamento, i limiti della proprietà demaniale e l'esatta posizione dei cippi segnalatori da installare;
- sezioni trasversali in asse alle condotte attraversate, con il profilo del cavidotto, con l'indicazione dei limiti della proprietà demaniale e la posizione dei cippi segnalatori;
- relazione tecnica descrittiva delle opere.

Si precisa infine che l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori interferenti con gli impianti consortili è subordinata all'accettazione delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) prima della materiale esecuzione dei lavori la società proponente deve provvedere al picchettamento in sito di tutti gli aerogeneratori ed al tracciamento del cavidotto e delle piste di servizio da realizzare, onde consentire il riscontro sui luoghi, in contraddittorio, di tutte le interferenze accertate e riportate nei grafici di progetto, nonché l'osservanza dei minimi di distanza prescritti;
 - b) a conclusione dei lavori devono essere consegnati a questo Consorzio i grafici di consistenza delle opere eseguite, con specifico riferimento alla posizione degli aerogeneratori e dei tracciati dei cavidotti, oltre che ai disegni delle opere di attraversamento effettivamente realizzate anche per effetto di eventuali varianti apportate in corso d'opera;
 - c) la realizzazione dell'impianto non deve comportare alcun vincolo per il Consorzio che pertanto rimane libero di effettuare interventi sulle proprie tubazioni di qualsiasi genere e in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nei confronti del proprietario e/o del gestore dell'impianto;
 - d) la società proponente deve adottare ogni possibile cautela per proteggere i propri impianti dal rischio di scoppio delle condotte irrigue e conseguenti allagamenti. In ogni caso essa deve sollevare il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esercizio degli impianti irrigui anche in caso di fuoriuscita accidentale di acqua dalle tubazioni; l'inizio dei lavori interferenti deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale consortile di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;
- Comune di Apricena - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 7130 del 11/04/2017, conferma il parere già espresso in data 19/01/2015 prot. n. 918, favorevole sotto il profilo urbanistico alla esecuzione dell'intervento a condizione che:
 - per l'esecuzione del cavidotto su strade comunali deve essere acquisita specifica autorizzazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di CC n. 29 del 01/07/2010 e corrisposta, in esercizio, la tassa comunale di sottosuolo/soprassuolo nella misura prevista dalle leggi vigenti;
 - Comune di San Paolo di Civitate - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 4750 del 14/07/2014, effettuata la ricognizione circa l'esistenza di eventuali vincoli paesaggistici posti nell'area di realizzazione dell'elettrodotto di cui all'oggetto. Dalla suddetta verifica è emerso quanto segue:
 - l'elettrodotto da realizzare attraversa aree archeologiche (art. 142 comma 1, lett. m - D.Lgs. 42/2004);
 - l'elettrodotto attraversa delle segnalazioni archeologiche (SAKc14 - SAKc14 - SAKc15);
 - l'elettrodotto attraversa un corso d'acqua pubblica (art. 142, comma 1, lett. a - D.Lgs. 42/2004);
 - l'elettrodotto attraversa un A.T.E. (ambito C: valore distinguibile);
 - Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11996 del 04/04/2017, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.
In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79503 del 23/07/2015, ha comunicato che "dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione".

Pertanto si prescrive alla società Lucky Wind 4 S.r.l. di provvedere ad effettuare la verifica così come prevista dall'ENAC al fine della determinazione delle modalità di apposizione della segnaletica ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 6018 del 24/05/2013, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture, scaturito dall'esame della documentazione relativa alla domanda di cui all'oggetto; tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si segnala alla Società istante, l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008); rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 16307 del 07/04/2017, esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 122656 del 20/11/2013, si comunica che non vi sono presenti opere di questa Società nell'area interessata dai lavori;
- ASL Foggia, prot. n. 61460 del 11/07/2014, rilascia parere favorevole alla realizzazione del progetto come descritto in oggetto;
- Anas S.p.A., prot. n. 187100 del 07/04/2017, esprime preliminare parere favorevole alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia. Inoltre si precisa che in caso di ulteriori interferenze (trasversali e longitudinali), ove ritenute necessarie per l'esecuzione di lavori, la società Lucky Wind 4 S.r.l. dovrà presentare ulteriore specifico progetto delle opere da realizzare;
- Autostrade per l'Italia S.p.A., prot. n. 23819 del 28/11/2013, comunica che l'intervento in progetto non necessita di parere in quanto non interferente con le opere autostradali, né ricadente in fascia di rispetto poiché situato a distanza maggiore di m 60 dall'autostrada;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 3509 del 29/08/2013, facendo seguito a quanto espresso con la precedente nota prot. n. 425 del 30/01/2013, si precisa che tali opere non presentano interferenza con l'infrastruttura ferroviaria per quanto concerne il parco eolico; il cavidotto di collegamento dello stesso con la stazione di smistamento, nel tratto sulla SP 36 (nei pressi del Km 9) interferisce (attraversamento) con l'elettrodotta della linea primaria a 150 kV di RFI. Il presente parere non autorizza l'esecuzione dell'interferenza indicata; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservi S.p.A., mandataria R.F.I. S.p.A.. Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della L. 210/1985 istitutiva dell'Ente F.S. della Legge 359/1992 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/1980 (Nuove

norme di Polizia ferroviaria);

- Snam Rete Gas S.p.A., nota pec del 28/03/2017 acquisita al prot. n. 1088 del 29/03/2017, comunica che sulla base della documentazione di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. DIS/MAT/SU/DTR-PUB/SVR/PLA del 29/01/2014, comunica parere positivo all'intervento. A tale proposito si ritiene opportuno precisare che Enel Distribuzione S.p.A., per ciascuna delle interferenze che saranno rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera, porrà in essere le necessarie lavorazioni solo a valle del perfezionamento commerciale e per le quali dovrà essere avanzata specifica istanza. Sin da ora si ritiene opportuno far presente che, qualora la regolarizzazione delle interferenze o la realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino fondi appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni detentori di vincoli, ecc .. ecc ..), la scrivente Enel Distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in esse comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure;
- Terna S.p.A., prot. n. TE/P20170002306 del 31/03/2017, comunica che in data 08/01/2014 con lettera prot. TRISPA/P20140000104 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete. Vi informiamo infine che il valore di potenza dell'impianto in sede di Conferenza dei Servizi non corrisponde alla potenza di connessione dell'impianto di cui alla pratica in oggetto; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell'impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha già ottenuto il benestare tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell'impianto, all'esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 8304 del 10/04/2017 (acquisita al prot. n. 1235 del 11/04/2017) rilasciava il proprio parer favorevole attesa la documentazione integrativa trasmessa adeguata alle prescrizioni formulate dal Servizio con la precedente nota prot. n. 20810 del 18/07/2014;

la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1280 del 13/04/2017, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.

Il Proponente con nota pec del 26/04/2017 (acquisita al prot. n. 4132 del 28/04/2017) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale.

Il Comune di Apricena con nota prot. n. 9426 del 16/05/2017 (acquisita al prot. n. 1706 del 19/05/2017) restituiva copia del summenzionato atto *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo"*

preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione dal giorno 14/04/2017 al giorno 15/05/2017.

Da una verifica effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali presso l'Albo Pretorio online del comune di San Paolo di Civitate emergeva che l'Ente ha provveduto alla pubblicazione dell'atto "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" dal giorno 21/04/2017 al giorno 20/05/2017.

- alla data del 30/05/2017, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 14/05/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1644 del 21/05/2012 (notificata alla società Lucky Wind 4 S.r.l. con raccomandata A7R del 31/05/2012) a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 10; per una potenza complessiva pari a 12 MW. In seguito con ulteriore nota prot. n. 14505 del 10/03/2017 (acquisita al prot. n. 854 del 10/03/2017), sempre la Provincia di Foggia trasmetteva un nuovo parere paesaggistico rilasciato dal Comitato V.I.A. nella seduta del 09/03/2017; in detta seduta il Comitato "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T2, T3, T6 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T4, T5 e T11 ..." con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 1674 del 16 maggio 2017 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 1834 del 30/05/2017 trasmetteva:
 - numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del

procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1674 del 16/05/2017 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località "Scivolaturo" posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota pec del 12/05/2017 (acquisita al prot. n. 1669 del 15/05/2017), ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T2	527138	4626853
T3	527486	4626196
T6	528866	4626675

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - Porto Cannone". Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - Costruzione della nuova **Stazione di Smistamento a 150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo", sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;

- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto biogas da discarica;
- in data 30/05/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Lucky Wind 4 S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 31/05/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019236;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, il Servizio ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”*;

Visto l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto in data 30/05/2017 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1674 del 16/05/2017, con cui si è comunicata l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter e dell’art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1674 del 16/05/2017, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG) - località *“Scivolaturo”* posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T2	527138	4626853
T3	527486	4626196
T6	528866	4626675

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 05028890) le quali prevedono che l’impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 150 kV *“C.P. San Severo - Porto Cannone”*. Tale soluzione prevede la:
 - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
 - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - Costruzione della nuova **Stazione di Smistamento a 150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 150 kV *“Porto Cannone - San Severo”*, sita nel comune di San Paolo di Civitate (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto eolico.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei

principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1644 del 21/05/2012 che rettifica ed integra la D.D. n. 1557 del 14/05/2012.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 1674 del 16/05/2017.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;

- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti

in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 36 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è sottoscritto dal Dott. Pasquale Marino Dirigente del Servizio Infrastrutture Info - telematiche, delegato pro - tempore per la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali come da D.D. n. 43 del 10/05/2017.

Il Dirigente protempore della Sezione
F.to Pasquale MARINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 13 marzo 2017, n. 15 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale, e relative opere connesse di seguito sinteticamente elencate:**

- 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);**
- 2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";**
- 3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;**
- 4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);**
- 5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";**
- 6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.**

Proposto da IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- La società istante **IVPC Power 7** con sede legale in Via Circumvallazione 108, Avellino P.I.: 02513460648 ha richiesto a questa Regione, in data 10/06/2008, con nota acquisita al prot. 38/6229 del 13/06/2008, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 56 MW nel Comune di Poggio Imperiale (FG) nonché delle infrastrutture di rete necessarie;
- In data 13/12/2011 la Società proponente si adeguava alla sopravvenuta DGR n.3029/10 depositando la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia;
- con nota acquisita al prot. 159/2147 del 01/06/2016 l'Istante trasmetteva copia dell'atto notarile di fusione per incorporazione della IVPC Power 7 srl nella **IVPC Power 6 srl** con sede legale in Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132 - P.I.: 02509050643;
- In data 13/12/2011 la Società proponente si adeguava alla sopravvenuta DGR n.3029/10 depositando la documentazione a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico Sistema Puglia;
- In ordine alle **opere di connessione** la Società **Terna spa** con note Prot. TE/P2008004271 del 14/03/2008 e Prot. TE/P2009004372 del 06/04/2009 Codice identificativo: 07011802, prevede che l'impianto eolico venga allacciato alla rete di distribuzione elettrica nazionale in antenna a 150 kV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV "C.P. San Severo - C.P. Portocannone", previo ripotenziamento della stessa linea e realizzazione di una futura stazione elettrica a 150/380 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino" mediante la realizzazione delle seguenti opere:
 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
 2. raccordi a 150 kV alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
 3. ripotenziamento della linea a 150 kV "CP Portocannone - CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
 4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);

5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

Tale STMG è stata accettata incondizionatamente dalla Società in data 03/06/2008.

- Con Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, la **Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente**, sentito il Comitato per la V.I.A. che "... nella seduta del 18 febbraio 2016 , esaminata la documentazione, così si è espresso: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 16 aerogeneratori tripala di grande taglia marca Vestas V117-3.3MW, della potenza unitaria di 3,3 MW per complessivi di 52,8 MW, in agro del Comune di Poggio Imperiale (FG), aventi un'altezza al mozzo pari a 91,5 metri ed un diametro del rotore pari a 117 metri, comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto. ...", considerata la "... diversità tra la valutazione elaborata dal Comitato V.I.A. ed il parere espresso dal MIBACT -Segretariato regionale per la Puglia , circostanza che richiederebbe l'applicazione dell' art 14- quater L.241/90 per il superamento del dissenso parziale da parte della citata amministrazione preposta alla tutela del patrimonio territoriale per gli aspetti paesaggistico-storico ed artistico; Considerata inoltre la proposta della società circa lo spostamento degli aerogeneratori PGI 14B e PGI 16B avanzata in sede di conferenza di servizi del 18 marzo u.s. succitata esplicitata nelle controdeduzioni al Parere del comitato VIA; Valutate le posizioni assunte del Comitato VIA e dal MIBACT sopra riportate,; Ritenuto di assumere come prevalente il parere espresso dal MIBACT- segretariato regionale per la Puglia; ..." ha determinato di esprimere, per le motivazioni ivi riportate e che integralmente si richiamano, parere favorevole alla procedura di VIA della proposta progettuale in oggetto, ritenendo idonei gli aerogeneratori rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B aventi coordinate UTM – WGS 84:

Aerogen.	X (m)	Y (m)
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

Inoltre ai sensi dell'art. 14 L.R 4/2014 il detto provvedimento sostituisce "... l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs n. 42/2004" Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art 10 della Legge 6 luglio, n. 137"; ...".

- Con nota acquisita al prot. 159/3264 del 16/09/2016 l'Istante depositava le integrazioni documentali richieste, nonché il progetto definitivo adeguato alle risultanze della su detta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, rendendo di fatto esaminabile la proposta progettuale dagli Enti convocati in Conferenza dei Servizi.
- Con nota prot. 159/3298 del 19/09/2016 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** comunicava agli Enti ritenuti interessati l'avvio del procedimento e contestualmente ha convocato per il giorno 20/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n° 159/3907 del 24/10/2016, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 20/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;
- con nota prot. n. 159/4724 del 28/12/2016 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** ha comunicato agli Enti la **chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**, richiedendo contestualmente alla **IVPC Power 6 srl** il deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo;
- con nota acquisita al prot. 159/358 del 01/02/2017 al **IVPC Power 6 srl** trasmetteva quanto richiesto con la precedente nota,

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota prot. n. 368 del 13/06/2016 la **SNAM Rete Gas SpA** comunica che "sulla base della documentazione in nostro possesso, i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà.";

- nota prot. n. 16772 del 20/09/2016 **Comune di Torremaggiore** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 17821 del 28/09/2016 **Comune di Apricena** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 108/13184 del 28/09/2016 Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione SEZIONE Demanio e Patrimonio **SERVIZIO Parco Tratturi** rileva che l'attraversamento di collegamento dell'impianto progettato, interessa il terreno appartenente al demanio armentizio facente parte del tratturo "Aquila - Foggia" in agro di San Paolo Civitate e San Severo, per una occupazione complessiva da quantificare in sede di sopralluogo. Ciò premesso, esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto.

Si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387 /2003, previo:

- pagamento canone anticipato da quantificare secondo la tabella Allegato A e B del Reg. Regionale n. 23 del 02-11-2011 pubblicato sul BURP n. 176 dell'11-11-2011;
- pagamento di €. 50,00 per spese di istruttoria;
- istanza di concessione in bollo da €. 16,00;
- fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);
- Impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione SpA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro nella concessione.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.;

- nota prot. n. 47036 del 10/10/2016 **l'Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
- nota prot. 27232 del 07/10/2016 **ANAS SPA** esaminata la documentazione progettuale nella parte che interferisce con la ns. statale 16 al Km 644+000, si esprime PRELIMINARE PARERE FAVOREVOLE alle lavorazioni previste, consistenti essenzialmente nell'attraversamento stradale con la tecnica di perforazione controllata. Resta inteso che, il parere definitivo dell'attraversamento suddetto, con le relative prescrizioni, potrà essere rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza, corredata di elaborati grafici di dettaglio, presso l'area Amministrativa del Compartimento della Viabilità per la Puglia.
- nota prot. n. 4022 del 10/10/2016 **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** esprime il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argomento, che interferiscono con la linea ferroviaria Bologna-Lecce in corrispondenza del km. 478+240 circa e con l'elettrodotto aereo in AT della linea primaria, la cui proprietà è recentemente passata da RFI alla Società TERNA S.p.A., che dovrà quindi esprimersi circa detta interferenza per quanto di propria competenza.
- nota prot. n. 30494 del 02/12/2014 e nota prot. n. 34815 del 11/10/2016 **Marina Militare COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio** comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- nota prot. n. 75/5736 del 11/10/2015 Regione puglia Area Politiche Per La Riqualificazione, La Tutela E La,

Sicurezza Ambientale E Per L'attuazione Delle Opere Pubbliche - **Servizio Risorse Idriche** comunica che nel territorio del Comune di Poggio Imperiale il generatore PGL 04 insite sul catastale n.6, che risulta ricadere in aree interessate dal vincolo della "Tutela Quantitativa", mentre piccoli tratti di cavidotti attraversano altri catastali interessati dal vincolo della "Contaminazione Salina". Le altre infrastrutture che si snodano negli altri summenzionati Comuni, non incontrano alcun vincolo, così come indicato nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009). Nelle suddette aree di vincolo, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 e Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea. Con riferimento alle Stazioni Elettriche da realizzare, si fa osservare che, l'eventuale realizzazione di impianti per il trattamento di reflui civili e di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto dei relativi Regolamenti Regionali n.26/2011 (reflui civili) e n.26/2013 (acque meteoriche). Da ultimo, con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque. Tutto ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- nota prot. n. 10138 del 11/10/2016 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- nota prot. n. 20015 del 12/10/2016 **Comune di Troia** comunica di aver acquisito la nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- nota prot. n. 64/24152 del 14/10/2016 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione LLPP - **Servizio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia**, rilevato che l'interferenza della linea elettrica con il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" ed altri corsi d'acqua ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nel l'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio Idrico è tenuto a richiedere il parere al Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale competente per territorio. Rilevato che l'impianto interferisce con il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" ed altri corsi d'acqua interessando l'agro dei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo di Civitate ed altri corsi d'ac-

qua e che per l'attraversamento degli stessi dovrà essere adottata la modalità di attraversamento mediante spingi tubo/toc, per cui non vi saranno modifiche alla consistenza e durezza delle sponde e con le seguenti prescrizioni:

- La profondità di interramento, non sia inferiore a mt. 2.00 dal fondo dell'alveo,
- nel caso in cui l'attraversamento risulti realizzato in prossimità di opere idrauliche, o opere d'arte, salvo verifiche dell'Autorità di Bacino, la profondità non dovrà essere inferiore a mt. 5(cinque) metri dal fondo dell'alveo, e mantenuta sino ai pozzetti laterali di ispezione e verifica,
- apposizione sui lati dei corsi d'acqua di segnalazione di pericolo derivante da folgorazione per contatto da conservare per il periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità,
- distanza di mt. 20 .00 dall'alveo del canale dei punti di immersione ed emersione del cavo
- esclusione, ai fini di evitare inconciliabili parallelismi ed interferenze, di presenza nei pressi dell'attraversamento di ulteriori cavi relativi a connessioni di altri campi eolici o impianti elettrici e telefonici.

Tanto si rileva in via preliminare, in quanto, essendo vigente il Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17, che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 2012 nr. 4, per le interferenze con i corsi d'acqua sistemati con i fondi della bonifica (opere pubbliche di bonifica art. 6 L.R. 4/2012) e le opere di connessione alla rete T.E.R.NA. interferenti con i corsi d'acqua, la concessione dovrà essere richiesta al Consorzio. Tale norma, comunque non deroga al principio stabilito dal R.D. 25.07.1904 nr. 523, per cui gli interventi che si realizzano negli alvei fluviali o pertinenze idrauliche, soggiacciono alla inderogabile previsione di «autorizzazione» ai fini idraulici, da richiedersi alla «Autorità Idraulica», rappresentata da questo Ufficio, salvo che il territorio interessato ricada all'interno di comprensori di Bonifica le cui previsioni di sistemazione dei corsi d'acqua hanno avuto pratica applicazione. Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia. Ritenuto che il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma" è iscritto al nr. 87 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con il R.D. 20 dicembre 1914 nr. 6941. Tenuto conto che oltre ad essere corso d'acqua pubblica, in quanto scorrente in un comprensorio da bonificare, il corso d'acqua "Vallone Chiagna Mamma", ha avuto sull'intera asta fluviale identificata come <<corso d'acqua pubblica>>, interventi tesi a sistemare il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio, intendeva perseguire. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata, della concessione demaniale;

- nota prot. n. 4634 del 19/10/2016 **Comune di Poggio Imperiale** esprime parere favorevole all'approvazione alla proposta progettuale con la prescrizione che le strade soggette ad interventi per la realizzazione dei sottoservizi siano ripristinate tenuto conto della presenza dei corsi d'acqua intercettati e delle opere d'arte. Inoltre, riguardo alla dismissione e ripristino, valutato il piano di dismissione proposto dalla ditta (ETK5E66_Doc_A14), ritenuto di applicare maggiorazioni per spese tecniche che l'Ente dovrà sostenere in caso dovesse sostituirsi al proponente, si ritiene congruo, per quanto di competenza di questo Comune, che la garanzia venga prodotta di importo non inferiore a € 165.000,00 (€ 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata come da linee guida regionali). L'importo deve essere garantito a mezzo di Fidejussione bancaria o assicurativa di aziende di credito/imprese di assicurazione europee che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della dell'Ente garantito. La durata deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi. L'oggetto della garanzia deve essere adeguato almeno ogni quinquennio alla intervenuta variazione dell'indice ISTAT. Il presente parere è reso fatti salvi:
 - il parere dell'Autorità di Bacino per gli attraversamenti dei corsi d'acqua;

- il parere degli enti proprietari delle infrastrutture e dei sottoservizi intercettati (bonifica, AQP, Enei Ferrovie ecc.)
- il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, ambientale, sanitaria e di sicurezza.
- nota Prot. 5909 del 20/10/2016 Codice identificativo: 201600124, la Società **Terna spa** comunica che ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale ricevuta, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete con nota Prot. 5908 del 20/10/2016;
- nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - **Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso**, premesso che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto rilascia attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, attesta che, dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio:
 - non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato;
 - le p.lle 20-142-143-140 del Fg.12 del Comune di San Paolo di Civitate, la p.la 99 del Fg. 7 e la p.la 292 del Fg. 23 del Comune di San Severo, nonché la p.la 73 del Fg. 26 del Comune di Torremaggiore, risultano far parte del R. Tratturo L'Aquila-Foggia, a tale riguardo, la presente attestazione viene trasmessa per opportuna conoscenza e per le eventuali valutazioni di competenza, al Servizio regionale Parco Tratturi;
 - risultano nello "Stato 1 degli immobili messi nei demani universali Palude Alvano e Difesa della Città ed illegalmente occupati, per i quali si propone la legittimazione" della verifica del Comune di Lesina del 25.01.1965 redatta dal perito istruttore Michele Castellano, quali Terre occupate gravate da uso civico e proposte per la legittimazione, quelle di cui al Fg. 45 p.lle. 74-75-76 e Fg. 46 pt. 34 come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato; Si precisa che la p.la 208 del Fg. 45, oggetto di richiesta, deriva dalla originaria p.la 75 riportata nello Stato degli Occupatori come riportato. Il terreno di cui al sopra riportato elenco è legittimato ai sensi dell'art. 54 della L.R. 14/2004 e ss.mm.ii.. Le operazioni di affrancazione dei canoni sono state delegate ai Comuni di competenza.
 - per il Comune di San Paolo di Civitate dagli atti delle verifiche demaniali esistenti attualmente In Ufficio dal DECRETO DI AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI dell' Avv. Giuseppe Spinelli, Magistrato di Cassazione, Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Bari, datato 22/05/1959, registrato a Bari il 27/05/1959 al n. 10166 mod. III, risulta, tra le altre terre affrancate, quanto attualmente individuati come da elenco riportato nella nota prot. n. 079/7830 del 20/10/2016 e che qui si intende integralmente riportato; Si precisa che del Fg. 13 la p.la 125, oggetto di richiesta, deriva dalla originaria p.la 10, le p.lle 52-154-106-67-155-160-68 derivano dal frazionamento della originaria p.la 11, la p.la 107 derivano dal frazionamento della originaria p.la 25, le p.lle 59-60- 61 derivano dal frazionamento della originaria p.la 19, la p.la 73 deriva dal frazionamento della originaria p.la 30, le p.lle 74-75-76 derivano dal frazionamento della originaria p.la 31, le p.lle 39-40-41-114 derivano dal frazionamento della originaria p.la 24, le p.lle 82-104-81 derivano dal frazionamento della p.la 44, mentre rispetto al Fg. 12 le p.lle 98-99-100-178-179-180 derivano dal frazionamento della originaria p.la 14, le p.lle 110-181-182-183 derivano dal frazionamento della originaria p.la 11, la p.la 191 deriva dal frazionamento della originaria p.la 15, le quali (p.lle 10-11-25-19-30-31-24-44 del Fg. 13 e le p.lle 14-11-15) sono riportate nel Decreto di Affrancazione di cui sopra. Ai sensi dell' art. 17 della L.R. 32/2001, le operazioni di affrancazione dei canoni, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono state delegate ai Comuni di competenza.
- il **Ministero delle Attività Produttive UNMIG** ha comunicato con precedente nota che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La società **IVPC Power 6 srl**, con nota acquisita al prot. n. 159/3848 del 20/10/16 ha depositato Dichiarazione

zione di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.

- nota prot. 117558 del 15/11/2016 **ENAC**, in ordine alla valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea per l'installazione di n. 3 aerogeneratori aventi altezza totale pari a 150,0 m., sulla base di quanto previsto al cap.4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti "valutazione e limitazione ostacoli, in esito all'istruttoria valutativa condotta, visto il parere ENAV reso con nota parere prot. DSNA/PSA/SCSC16530 del 10.11.2016 secondo cui:

- Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697: non vi sono implicazioni per quanto riguarda gli aeroporti di competenza ENAV S.p.A., tuttavia l'impianto in argomento, di altezza uguale/superiore a 100 m AGL è soggetto a pubblicazione;
- procedure strumentali di volo: la valutazione è di competenza di Aeronautica Militare;
- verifica interferenze con i sistemi NAV/COM/RADARENAV: non vi sono implicazioni per quanto riguarda i sistemi in argomento di competenza ENAV S.p.A.:

si autorizza l'intervento proposto alle seguenti condizioni:

- a) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l'utilizzo di combinazioni di luci bianche e rosse;
- b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile;
- c) gli aerogeneratori, presentando un'altezza dal suolo non inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l'altezza massima rispetto al piano campagna (torre+ raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.

Si rappresenta che nel progetto non sono state fornite indicazioni in merito all'utilizzo di eventuali gru di cantiere, per le quali, pertanto, dovrà essere inoltrata apposita istanza alla scrivente Direzione. Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

- nota prot. n. 187839 del 17/11/2016 fascicolo 1602/ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise** trasmetteva in allegato il Nulla Osta alla Costruzione dell'elettrodotto interrato MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva di 9,90 MWe che sarà realizzato dalla Società IVPC Power 6 s.r.l. Si precisa che l'allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. In fase esecutiva delle opere, la società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i puni di attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di telecomunicazioni, assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Si informa altresì che

l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società IVPC Power 6 s.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme, come da modello. La comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società IVPC Power 6 s.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03. Nell'allegato alla nota prot. n. 187839 del 17/11/2016 fascicolo 1602/ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, sussistendone i presupposti di legge, rilasciava alla suddetta Società IVPC Power 6 s.r.l. NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio, secondo il progetto presentato, di un elettrodotto MT per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza complessiva di 9,90 MW e relative opere connesse sito nel comune di Poggio Imperiale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
- 2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla IVPC Power 6 s.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli, in data 07/05/2013 al n° 6552, serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933;

- nota prot. n. 198808 del 05/12/2016 fascicolo 1647/PZ il **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, Con riferimento alla costruzione di un elettrodotto aereo AT/150 KV di collegamento tra la sottostazione utente di trasformazione 30/150 KV e la stazione TERNA di San Paolo Civitate (FG) rilascia il parere favorevole per tale realizzazione di quanto richiesto. Sarà cura dei responsabili dell'Ministero verificare il rispetto, da parte della I.V.P.C. POWER 6 S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera elettrica.
- nota prot. 20414 del 18/11/2016 il **COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"** esprimeva parere favorevole rappresentando che, non essendo noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D. Lgs. 81 /2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, pertanto che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica di ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competente per il territorio;
- nota prot. 64/3466 del 13/02/2017 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** preso atto degli atti integrativi trasmessi con mail del 30.01.2016, relativi alle prescrizioni formulate da questo Servizio con propria nota n. 26340 del 09.11.2016, ritiene, in linea generale che tali atti risultano esaustivi e pertanto, si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

Con riferimento a tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale necessari alla conclusione positiva del procedimento, si rappresenta che:

irritualmente sono stati acquisiti pareri/nulla osta di Enti che andavano resi nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale in quanto, come disposto dalla D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 che ha

individuato le modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii., viene assegnato al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale. Appare palese che detti pareri/nulla osta e relative prescrizioni sono quindi recepiti nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale D.D. n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente. Pertanto la presa in considerazione, in sede di Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 387/2003, di detti pareri costituirebbe un'inutile duplicazione e, quindi, aggravio ingiustificato del procedimento in contrasto con i Principi generali dell'attività amministrativa.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, si rappresenta che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche - **Servizio Attività Estrattive;**
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - **Sezione Demanio e Patrimonio;**
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - **Sezione Difesa del Suolo e del rischio sismico;**
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia;**
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Sezione Foreste di Foggia;**
- **Provincia di Foggia;**
- **Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**
- **Comune di Poggio Imperiale**
- **Comune di San Paolo di Civitate**
- **Comune di San Severo**
- **Comune di Torremaggiore**
- **Comune di Apricena**
- Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - **Sezione U.S.T.I.F;**
- Ministero Sviluppo Economico - **Sezione U.S.T.I.F**
- **Consorzio di Bonifica della Capitanata**
- **Autorita' di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore**
- **Comando Militare Esercito Puglia**
- **Acquedotto Pugliese SpA;**

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che: ai sensi dell'art.14ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., " ... *All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza...."*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

☒ la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI** con nota prot. 64/26340 del 09/11/2016, rilasciava parere non definitivo subordinando la declaratoria di pubblica utilità dell'opera alle prescrizioni ed osservazioni ivi contenute ed innanzi riportate;

☒ la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, con nota prot. 159/3447 del 29/09/2016, comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai **Comuni di Poggio Imperiale, Apricena, San Paolo Civitate, San Severo, Torremaggiore** ed alla Società **IVPC Power 6 srl**, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

- con nota acquisita al prot. 159/4140 del 10/11/2016 la Società **IVPC Power 6 srl**, trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani " la Gazzetta del Mezzogiorno – Nazionale" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno – Provincia di Foggia", entrambi in data 11 Ottobre 2016;
- il **Comune di San Paolo Civitate** con nota prot. n. 6321 del 26/10/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 10/10/2016 al 25/10/2016 specificando che non sono pervenute opposizioni alla richiesta;
- il **Comune di Poggio Imperiale** con nota al prot. n. 159/4338 del 23/11/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 21/10/2016 al 22/11/2016;
- il **Comune di San Severo** come desunto dal proprio Albo Pretorio Online, ha proceduto alla pubblicazione, al n. registro 2016-3056 dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- il **Comune di Torremaggiore**, come desunto dal proprio Albo Pretorio Online, ha proceduto alla pubblicazione, al n. registro 2016-1947 n. atto 21285, dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- il **Comune di Apricena** con nota prot. n. 23579 del 19/12/2016, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio alla posizione 1609 dal 16/11/2016 al 16/12/2016;
- presso la Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI** risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere dalla ditta catastale **Società Agricola Vinfra srl**;
- con nota acquisita al prot. 159/4347 del 25/11/2016 la **Società Agricola Vinfra srl** proprietaria di alcune aree ricadenti nel comune di Torremaggiore ribadiva le proprie osservazioni, lamentando genericamente problematiche di natura idraulica, già esposte in precedenti comunicazioni in capo ad altra società del 13.2.2015, del 23.1.2015 e del 19.3.2014, e contestualmente richiedeva espressamente l'effettuazione di un sopralluogo;
- con nota prot. 159/4392 del 29/11/2016, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, trasmetteva dette osservazioni oltre che all'Istante, ai soggetti ritenuti interessati richiedendo riscontro a tali osservazioni;
- con note acquisite al prot. 159/4558 del 13/12/2016 e prot. 159/4560 del 13/12/2016 **Società Agricola Vinfra srl** ribadiva il persistere di problemi di natura idraulica su dette aree;
- con nota acquisita al prot. 159/4610 del 16/12/2016 la Società **IVPC Power 6 srl** riscontrava le suddette osservazioni comunicando che "*... il progetto delle opere di rete [...] è stato allegato al progetto generale degli interventi di cui all'impianto ed ha ottenuto valutazione positiva dal Comitato Tecnico VIA presso la Provincia di Foggia e successivamente è stato oggetto del relativo provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Inoltre, lo stesso, ha concluso con esito favorevole la Conferenza di Servizi convocata ai sensi*

del D.L.vo 387/2003 in seduta definitiva il 20. 10.2016 alla quale con nota prot. 0003361 del 28.09.2016 di codesto ufficio, sono stati convocati tutti gli enti preposti al rilascio di pareri vincolanti. A tale data e in tale conferenza, non risultano pervenute osservazioni di merito da parte degli organismi preposti, inclusa l'Autorità di Bacino competente per territorio che pure risulta ritualmente convocata. ...”;

- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, rilevato che la D.G.R. 2122/2012, in attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale, tra cui rientra espressamente “... *parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrare ...*”, ha comunque portato a conoscenza dell'**Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, nonché della Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente**, delle problematiche di natura idraulica genericamente lamentate dalla Società Agricola Vinfra srl, invitando, entro congruo termine, detta autorità ad esprimersi in merito, decorso inutilmente detto termine si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i.;
- con nota prot. 159/451 del 07/02/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, a valle di una serie di comunicazione intercorse fissava il richiesto sopralluogo alla data del 13/02/2017 congiuntamente agli interessati, tra cui in particolare l'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
- con nota prot. 159/741 del 01/03/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, trasmetteva apposito verbale riportante le posizioni rappresentate durante detto sopralluogo;
- nella nota prot. 159/741 del 01/03/2017, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali**, rappresentava che tra i suoi compiti non rientrano valutazioni tecniche degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale che trovano composizione nell'ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima, e che tantomeno può sostituirsi ad Enti cui istituzionalmente è attribuito il compito di assicurarsi della difesa del suolo, di usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Difatti rileva la D.G.R. 2122/2012 che, in attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale, tra cui rientra espressamente il “... *parere di conformità al PAI dell'Autorità di Bacino per progetti ricadenti in aree perimetrare ...*”. Pertanto attraverso lo strumento delle osservazioni, è stato posto il privato in condizione di interloquire utilmente con la p.a., garantendo la giusta pubblicità e l'effettiva e non meramente formale partecipazione al procedimento.
- alla data del 01/03/2017, presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali** non risultano pervenute ulteriori osservazioni, oltre a quelle su riportate, in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 159/358 del 01/02/2017 provvedeva al deposito della documentazione propedeutica al rilascio del titolo autorizzativo richiesta con nota prot. n.

159/4724 del 28/12/2016;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- è quindi possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 9,90 MWe sito nel Comune di Poggio Imperiale costituito da 3 aerogeneratori, rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B, posizionati secondo le seguenti coordinate, come da Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, e di seguito espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS 84	
	X	Y
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

- delle opere connesse (Codice identificativo: 07011802) costituite sinteticamente da:
 1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
 2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
 3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
 4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
 5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
 6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.
- in data 09/02/2017 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società **IVPC Power 6 srl** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28/02/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019107;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato n. 1 originale e n. 6 copie dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2, il Servizio ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto.
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi.
 - Si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **IVPC Power 6 srl** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it

nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società **IVPC Power 6 srl** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/7/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 09/02/2017 dalla società **IVPC Power 6 srl**

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **IVPC Power 6 srl - Via Via Generale Giordano Orsini 40 Napoli (NA) 80132. P.I.:02509050643** - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica complessiva di 9,90 MWe

sito nel Comune di Poggio Imperiale costituito da 3 aerogeneratori, rubricati ai nn. PGI4 - PGI14B - PGI16B, posizionati secondo le seguenti coordinate, come da Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, e di seguito espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM – WGS 84	
	X	Y
PGI 04	527208	4630815
PGI 14B	526786	4629296
PGI 16B	525961	4628949

- delle opere connesse (Codice identificativo: 07011802) costituite sinteticamente da:

1. una nuova stazione di smistamento della RTN a 150 kV in doppia sbarra con parallelo, ubicata nel Comune di San Paolo Civitate (FG);
2. raccordi a 150 kV alla linea RTN “CP Portocannone - CP San Severo”;
3. ripotenziamento della linea a 150 kV “CP Portocannone - CP San Severo” nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150 kV di cui al punto 1 utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in Alluminio Acciaio da 585 mm²;
4. una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV della RTN, ubicata nel Comune di Torremaggiore (FG);
5. raccordi a 380 kV della stazione di cui al punto 4 della linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”;
6. due nuove linee a 150 kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto 1 alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto 5.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società **IVPC Power 6 srl** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*”.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella Determinazione Dirigenziale n.1363 del 21/07/2016, della Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo economico, il Lavoro

- e l'Innovazione - Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
 - la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi

del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- a rilasciare, ad ultimazione dei lavori, apposita asseverazione, resa dal Direttore dei Lavori ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nei pareri rilasciati dall'Autorità di Bacino della Puglia. Detta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli

organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA